

La circolare di lavoro e previdenza n. 17/2023

Confermata la piena legittimità delle compensazioni di debiti contributivi con crediti fiscali

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

La legge di conversione del D.L. 11/2023 contiene una norma di interpretazione autentica che mette la parola “fine” ai dubbi sollevati da vari Tribunali sulla validità delle compensazioni tra debiti e crediti di diversa natura.

“L’equivoco” dei Tribunali lombardi

Da oltre 20 anni si è normalmente proceduto a compensare debiti contributivi con crediti fiscali e viceversa, le c.d. “*compensazioni orizzontali*”, permettendo ai contribuenti di bilanciare importi a debito con importi a credito nei confronti dello Stato.

Il riferimento normativo su cui si basa la validità delle compensazioni è il D.Lgs. 241/1997, che al comma 1, [articolo 17](#) afferma che:

“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

È opportuno ricordare che il citato D.Lgs. 241/1997 è decreto attuativo della L. 662/1996, che all’[articolo 3](#), comma 134, lettera b) parla di:

“effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell’ente percettore”.

A ben vedere quindi, il significato letterale sia della legge delega sia del relativo decreto attuativo appare piuttosto chiaro: la prima, menziona le compensazioni come modalità di effettuazione dei versamenti unitari chiarendo che, in seguito alle stesse, vi sarà poi una ripartizione del gettito (cioè del credito) fra i vari enti, a cura dell’ente percettore, ovvero dell’ente intestatario degli importi a credito; il